



COMUNE DI SUNO
Provincia di NOVARA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE N.16**

OGGETTO:

**TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA APPLICAZIONE
TARIFFE 2019 - DEFINIZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO E
APPROVAZIONE NUOVE RIDUZIONI.**

L'anno duemilaventi addì undici del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIULIANI Riccardo - Presidente	Sì
2. NOBILE LUIGINO - Vice Sindaco	Sì
3. FERRI MARTA - Consigliere	Sì
4. CORTI LORENZO - Consigliere	Sì
5. CASARI JESSICA - Consigliere	Sì
6. MASDEA ANNAMARIA - Consigliere	Sì
7. ARBEIA FEDERICA - Consigliere	Sì
8. COLOMBO MARIA VINCENZA - Consigliere	Sì
9. CUPIA FABIOLA - Consigliere	Giust.
10. MATTACHINI STEFANO - Consigliere	Sì
11. OIOLI GLAUCO - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Rosanna TRANCHIDA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti GIULIANI Riccardo nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Comune di Suno

PROVINCIA DI NO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N.18 DEL 04/09/2020

OGGETTO:

TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020 - CONFERMA APPLICAZIONE TARIFFE 2019 - DEFINIZIONE SCADENZE DI VERSAMENTO E APPROVAZIONE NUOVE RIDUZIONI.

VISTA la Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha istituito, a decorrere da 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705: imposta municipale propria (IMU), tassa sui rifiuti (TARI) e tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n.160 (Legge di bilancio 2020/2022) che all'art.1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

RICHIAMATO l'art.54 D.Lgs.15 dicembre 1997 n.446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

VISTO l'art.151, comma 1, D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che gli Enti Locali devono approvare entro il 31 dicembre il bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale;

DATO ATTO che:

- il Decreto M.I. del 13 dicembre 2019 (G.U. serie generale n.295 del 17/12/2019) ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 marzo 2020;
- il Decreto M.I. del 28 febbraio 2020 (G.U. serie generale n.50 del 28/02/2020) ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 aprile 2020;
- l'art.107, comma 2, del D.L. 17.3.2020 n.18 ha rinviato al 31.05.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022;
- il Decreto M.I. del 17 marzo 2020, convertito con modificazioni nella Legge 24.04.2020 n.27, ha previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 31 luglio 2020;

- l'art.106 comma 3 bis della Legge 77/2020 di conversione del DL "Rilancio" 34/2020 ha ulteriormente differito il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30 settembre;

CONSIDERATO, con riferimento alla Tassa Rifiuti (TARI), che l'art.1, comma 683, della Legge 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

VISTO l'art.13, comma 15 ter, D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, come introdotto dall'art.15 bis D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

CONSIDERATO che l'art.1, comma 527, L. 205/2017 ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambienti (ARERA) specifiche competenze per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con specifico riferimento alla:

- 1) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio *"chi inquina paga"*;
- 2) approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;
- 3) verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;

CONSIDERATO che, con delibera n.303/2019/R/RIF, l'ARERA ha introdotto le linee guida per l'elaborazione del nuovo metodo tariffario applicabile al settore dei rifiuti, destinato ad omogeneizzare le modalità di predisposizione dei Piani Economici Finanziari, con una metodologia che contiene ancora numerosi aspetti che non sono stati chiariti dalla stessa ARERA, anche a seguito della pubblicazione, in data 31 ottobre 2019, della delibera n.443/2019/R/RIF, di definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 -2021;

CONSIDERATO che, per quanto le delibere adottate dall'ARERA non abbiano natura normativa e non possano quindi sostituirsi alle disposizioni in materia di TARI dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n.147 e successive modifiche e integrazioni, l'introduzione di tale nuovo metodo tariffario incide profondamente sulle modalità di predisposizione dei Piani Finanziari TARI, rispetto alle metodologie utilizzate fino all'anno 2019;

CONSIDERATO che, a fronte delle numerose criticità legate all'applicazione del metodo tariffario delineato dall'ARERA, le principali associazioni rappresentative dei Comuni hanno richiesto al

Governo di disporre il rinvio al 2021 dell'applicazione di tale metodo tariffario, con un'istanza che ha portato a introdurre, nell'art.57 bis, comma 2, D.L. 26 ottobre 2019 n.124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n.157, un nuovo comma 683 bis della L.147/2013, in base al quale *«in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i Comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati»*;

CONSIDERATO che, contestualmente a tale rinvio dei termini di approvazione delle tariffe e del Regolamento TARI 2020, l'art.57 bis, comma 1, D.L. 26 ottobre 2019 n.124, convertito in L. 19 dicembre 2019 n.157, ha modificato il comma 652, terzo periodo L. 147/2013, nella parte in cui prevedeva che *«nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999 n.158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1»*, stabilendo che tali deroghe rimarranno applicabili *«per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n.205»* e, quindi, anche nell'anno 2020;

CONSIDERATO che, a seguito dell'adozione di tali provvedimenti, la grave emergenza collegata alla diffusione del Coronavirus ha imposto al Governo una riflessione riguardo alla possibilità per i Comuni di provvedere all'adozione di alcuni atti fondamentali per l'applicazione dei propri tributi nell'anno 2020, a fronte dell'impossibilità di rispettare le scadenze precedentemente fissate da parte dello stesso Legislatore;

CONSIDERATO che, a tal fine, il Governo ha emanato il D.L. 17 marzo 2020 n.18, avente ad oggetto *«Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»* (cd. «Decreto Cura - Italia»);

RIBADITO che l'art.107, comma 2, D.L. 18/2020, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n.27, ha in primo luogo previsto che, *«per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26711 è differito al 31 luglio 2020»*;

CONSIDERATO, altresì, che i successivi commi 4 e 5 dello stesso articolo stabiliscono che: *«il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della TARI corrispettivo, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683-bis, della legge 27 dicembre 2013, n.147, è differito al 30 giugno 2020. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021»*;

RILEVATO CHE l'art.138 del D.L.34/2020 in base a cui *"Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147"*, ha determinato un allineamento dei termini per l'approvazione degli atti deliberativi in materia di TARI e IMU al termine del 31 luglio 2020 concernente il bilancio di previsione;

VISTA la Legge 77/2020 di conversione del DL "Rilancio" 34/2020 che proroga il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 al 30.09.2020;

CONSIDERATO che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, alla luce di tali nuove disposizioni, allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020, considerato che di fatto tale decisione si allinea a quanto disposto dal sopra richiamato art.13, comma 15 ter del D.L.201/2011, convertito in L.214/2011, come introdotto dall'art.15 bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019, che ha previsto che i versamenti della TARI la cui scadenza è fissata dal Comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente;

EVIDENZIATO che, nel caso il Comune dovesse successivamente ritenere opportuno approvare per l'anno in corso delle tariffe TARI diverse da quelle del 2019, alla luce delle risultanze del PEF che dovrà necessariamente essere trasmesso dal Gestore in corso d'anno, il recupero delle maggiori somme dovute (o il rimborso delle maggiori somme versate) in relazione alla TARI 2020 potrà essere effettuato entro i tre anni successivi, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art.107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n.27;

VISTA la deliberazione di C.C. del 27.03.2019 n.5, con cui sono state approvate tra l'altro le tariffe della TARI per l'anno 2019;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione della TARI, approvato con Deliberazione di C.C. n.5 in data 22.04.2014 e s.m.i;

VISTA la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";

CONSIDERATO che l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, impone all'ente locale, in conformità al principio di sussidiarietà, che richiede l'intervento dell'ente più vicino al cittadino, di dare supporto alle utenze che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo;

ATTESO che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti alle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

VISTO l'art.52 del D.Lgs. 446/1997 in base al quale le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti;

RITENUTO avvalersi della suddetta disposizione ed introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario sono correlate agli interventi governativi che hanno imposto la chiusura di numerose attività e tengono conto anche della progressiva ripresa lenta e parziale;

RITENUTO di prevedere solo per l'anno 2020 una riduzione, a condizione di effettiva chiusura di almeno 30 giorni, determinata nella misura del 70% sulla parte variabile per le attività economiche con in seguenti codici ATECO:

45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20, 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02, 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10, 52.21.50, 52, 47.30, 86.10, 87.30, 47.52.10, 47.62.10, 47.73, 47.26, 47.11.20, 47.24, 47.22, 47.29, 47.21, 47.23, 47.11.10, 47.81;

RITENUTO, altresì, di prevedere solo per l'anno 2020 una riduzione determinata nella misura del 70% sulla parte variabile per le utenze non domestiche indicate nella *Tabella 2* allegata alla deliberazione n.158/2020 di ARERA;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n.214;

Tanto premesso e considerato si propone di deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la proposta di cui sopra e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di "correttezza dell'azione amministrativa" espressi dal Responsabile del Servizio Amministrativi e di regolarità contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi dell'art.49 e dell'art.147-bis del T.U. n.267/18.08.2000 e ss.mm.ii;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267 (Testo Unico degli Enti Locali);

VISTA la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

ACQUISITO sulla proposta di deliberazione, per quanto di competenza il parere favorevole del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) punto 7) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

UDITI i seguenti interventi:

Il Sindaco evidenzia come l'impegno dell'Amministrazione sia sostenere le attività economiche rimaste chiuse negli scorsi mesi.

Il consigliere Mattachini sostiene che anche loro auspicavano una riduzione della tassa per sostenute le attività produttive.

Il Sindaco precisa che la ripartenza dopo la chiusura non è stata uguale per tutti. Aggiunge che la Giunta ha fatto un'ulteriore variazione introitando un contributo per spese covid e un contributo per acquisto libri per la biblioteca. Aggiunge che l'Amministrazione ha dato il massimo impegno in vista dell'approssimarsi dell'apertura delle scuole.

Il consigliere Oioli evidenzia che la riduzione oggi in deliberazione era stata da lui chiesta mesi fa e quindi non può che accoglierla favorevolmente. Lo stesso chiede notizie in ordine all'acquedotto.

Il Sindaco risponde dicendo di avere chiesto l'intervento di tutti gli organi competenti, di avere dato avviso di non usare l'acqua in via cautelativa, e di essere in attesa dei dati sulla qualità dell'acqua.

Il consigliere Oioli suggerisce di avvisare gli anziani che non seguono facebook.

Il Sindaco precisa di avere avvisato tutti i residenti della via interessata dal problema e di avere anche chiamato l'Arpa.

VISTO l'esito della votazione espresso per alzata di mano che dà il seguente risultato:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.0	n.10	n.10	n. 0

DELIBERA

1. di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che, per quanto riguarda l'approvazione delle tariffe della TARI 2020, il Consiglio Comunale, tenuto conto di quanto espresso in narrativa allo stato attuale non può che confermare per l'anno in corso le tariffe della TARI 2019, in modo da permettere la riscossione della TARI 2020;
3. di confermare, pertanto, con efficacia dal 1° gennaio 2020, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le tariffe della TARI, così come determinate con deliberazione di C.C. del 27.03.2019 n.5, dando atto che per gli studi professionali si applicano le tariffe per gli istituti di credito, ai sensi dell'art.58-quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019;
4. di prevedere solo per l'anno 2020 una riduzione, a condizione di effettiva chiusura di almeno 30 giorni, determinata nella misura del 70% sulla parte variabile per le attività economiche con in seguenti codici ATECO:

45.11.01, 45.11.02, 47.71., 47.61, 47.62.20, 47.72, 47.78.91, 47.71, 47.53.11, 47.51.10, 47.53.12, 47.71.50, 47.79.20, 47.82, 47.89, 96.02, 91.02, 91.01, 59.14, 90.04, 93.11, 93.12, 93.13, 93.29.10, 52.21.50, 52, 47.30, 86.10, 87.30, 47.52.10, 47.62.10, 47.73, 47.26, 47.11.20, 47.24, 47.22, 47.29, 47.21, 47.23, 47.11.10, 47.81;
5. di prevedere, altresì, solo per l'anno 2020 una riduzione determinata nella misura del 70% sulla parte variabile per le utenze non domestiche indicate nella *Tabella 2* allegata alla deliberazione n.158/2020 di ARERA;
6. di dare atto che le disposizioni di cui ai punti 4 e 5 hanno natura regolamentare e costituiscono integrazione del vigente Regolamento Tari;

7. di dare atto che le riduzioni di cui sopra (punti 4 e 5) sono riconosciute su richiesta dell'utenza, a pena decadenza del diritto al beneficio, sulla base del modello predisposto dall'Ufficio Tributi da inviare entro il 31.12.2020;

8. di dare atto, altresì, che le agevolazioni di cui ai punti 4 e 5 vengono finanziate secondo quanto previsto dall'art.106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 che ha disposto il pagamento a favore dei comuni, province e città metropolitane del fondo istituito presso il Ministero dell'Interno per concorrere ad assicurare le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

9. di dare atto che le agevolazioni in questione sono riduzioni tariffarie "episodiche ed atipiche", da ricondurre all'imprevista situazione di emergenza sanitaria che ha avuto ripercussioni dirette sulla situazione economica e finanziaria delle attività presenti sul territorio;

10. di dare atto che tali tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2020, ai sensi dell'art.1, comma 169, L. 296/2006, ai fini della riscossione della TARI 2020;

11. di stabilire per il solo anno 2020 che la riscossione della TARI dovrà essere effettuata in n.2 rate di seguito indicate:

TARI 2020	Acconto	1^ rata: 31 ottobre 2020
	Saldo	2^ rata: 27 febbraio 2021

12. di stabilire, altresì, che l'intero importo dovuto per la TARI potrà essere versato, per l'anno 2020, in un importo unico entro la scadenza della seconda rata, fissata al 27 febbraio 2021;

13. di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021, così come previsto dall'art.107, comma 5 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con modificazioni nella L. 24.04.2020 n.27;

14. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art.13, comma 15 e 15-ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Successivamente, stante l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO della votazione separata, resa in forma palese e per alzata di mano, avente il seguente esito:

PRESENTI	ASTENUTI	VOTANTI	VOTI FAVOREVOLI	VOTI CONTRARI
n.10	n.0	n.10	n.10	n.0

DELIBERA

- **di dichiarare** il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio
F.to: Rosanna TRANCHIDA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000)

Sulla proposta della presente deliberazione esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento.

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to: Rosanna TRANCHIDA

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
F.to : GIULIANI Riccardo

Il Segretario Comunale
F.to : Rosanna TRANCHIDA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE N. 523

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal 24/09/2020 al 09/10/2020 come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.° 267.

Suno, lì 24/09/2020

Il Segretario Comunale
F.to: Rosanna TRANCHIDA

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 11-set-2020

- ☐ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)
- ☐ Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)

Suno, lì _____

Il Segretario Comunale
F.to: Rosanna TRANCHIDA

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, _____

Il Segretario Comunale
Rosanna TRANCHIDA